

Norme in vigore

Testo aggiornato ai sensi dell'Ordinanza del 14 Dicembre 2021, in vigore fino al 31 gennaio 2022

Passenger Locator Form

La Circolare del 15/5 del Ministero della Salute estende l'obbligo di compilazione del Passenger Locator Form digitale (dPLF, modulo di localizzazione del passeggero) per tutti i passeggeri in ingresso in Italia, per qualsiasi durata, a bordo di qualunque mezzo di trasporto.

La compilazione è da effettuarsi prima del proprio ingresso nel territorio nazionale. Esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo disponibile sul sito del Ministero della Salute – Nuovo Coronavirus, alla sezione Viaggiatori.

La compilazione del dPLF sostituisce l'obbligo di dichiarazione del proprio viaggio di cui all'art. 50, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021. Si precisa che l'autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

Modalità di compilazione:

1. Collegarsi al sito <https://app.euplf.eu/#/>
2. Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
3. Scegliere "Italia" come Paese di destinazione
4. Registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
5. Compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Attenzione: ATS Brescia non gestisce i dPLF, né è in possesso di ulteriori informazioni rispetto alla normativa vigente (Circolare del 15/5)

Elenco A (fino al 31 Gennaio 2022)

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

-Nessuna limitazione né obbligo di dichiarazione

Le certificazioni rilasciate da tali Stati sono considerate equivalenti a quelle italiane.

Elenco B (fino al 31 Gennaio 2022)

Stati e territori a basso rischio epidemiologico individuati tra gli Stati di cui all'elenco C con Ordinanza del Ministero della Salute da emanare. **Al momento nessuno Stato rientra in tale elenco.**

-Obbligo di compilazione di Passenger Locator Form digitale (dPLF)

Elenco C (fino al 31 Gennaio 2022)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.**

Per chi nei quattordici giorni antecedenti all'arrivo in Italia ha **soggiornato o transitato** in questi Stati o territori:

-Obbligo di compilazione di Passenger Locator Form digitale (dPLF)

-Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, come stabilito dall'**Ordinanza del 19/06/2021**, di una delle **certificazioni verdi COVID-19** rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni (vaccini Cominarty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria di AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) (validità per 9 mesi dal completamento del ciclo);
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità per 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo);
- c) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo

-Obbligo di effettuazione di tampone molecolare negativo nelle 48 ore antecedenti l'ingresso o di tampone antigenico negativo nelle 24 ore antecedenti l'ingresso

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA), dell'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, o dell'effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso in Italia, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV- 2, sono riconosciute come equivalenti a quelle italiane.

Le certificazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

In caso di **mancata presentazione di tale certificazione** sono previsti:

-Obbligo di compilazione di specifico modulo di localizzazione in formato digitale (dPLF)

-Obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni.

-Obbligo di test molecolare o antigenico per mezzo di tampone molecolare o antigenico al termine del periodo.

Elenco D (fino al 31 Gennaio 2022)

Arabia Saudita, Argentina Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Mann, Isole del Canale e basi britanniche dell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao.

Per chi nei quattordici giorni antecedenti all'arrivo in Italia ha **soggiornato o transitato** in questi Stati o territori:

-Obbligo di compilazione di Passenger Locator Form digitale (dPLF)

-Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, come stabilito dall'**Ordinanza del 19/06/2021**, di una delle **certificazioni verdi COVID-19** rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta **vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency – EMA)

-Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione **di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare effettuato per mezzo di tampone** con risultato negativo o a **un test antigenico risultato negativo nelle 24 ore precedenti**. Per transito o soggiorno in **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Mann, Isole del Canale e basi britanniche dell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al**

continente europeo) il termine entro il quale sottoporsi a tampone molecolare è ridotto a **48 ore**.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra è fatto obbligo di:

-Obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni.

-Obbligo di test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al termine del periodo.

Alle persone che hanno soggiornato in **Canada, Giappone e Stati Uniti d'America** l'ingresso è consentito alle seguenti condizioni:

-Obbligo di compilazione di Passenger Locator Form digitale (dPLF)

-Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, come stabilito dall'**Ordinanza del 19/06/2021**, di una delle **certificazioni verdi COVID-19** rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulti:

- a) avvenuta **vaccinazione** anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni (con vaccinazione riconosciuta dall'EMA);
- b) avvenuta **guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 ovvero di analogo certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali;

-Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione **di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone** con risultato negativo.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra è fatto obbligo di:

-Obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni.

-Obbligo di test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al termine del periodo.

- Gli obblighi di presentazione di certificazione verde o, in sua assenza, di isolamento e tampone al termine; di tampone molecolare effettuato all'estero e di isolamento con tampone al termine, non si applicano a:
 - Lettere a, b, c, f, g, l, o
 - Le seguenti condizioni, per le quali non vi è l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form:
 - Permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località italiane situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
 - Rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Si invita a visionare la sezione dedicata alle esenzioni.

Elenco E (fino al 31 Gennaio 2022)

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Limitazione degli spostamenti: Gli spostamenti dall'Italia verso i Paesi dell'elenco E e l'ingresso in Italia per coloro che provengono da questi Paesi o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti sono consentiti per:

- Esigenze lavorative
- Assoluta urgenza
- Esigenze di salute
- Esigenze di studio
- Rientro presso domicilio, abitazione, residenza propria o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Il solo ingresso nel territorio nazionale è consentito, oltre che per le condizioni sopracitate, anche per:

- Ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati dell'Unione europea, area Schengen, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e loro familiari
- Ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o aventi il diritto di residenza e dei loro familiari
- Ingresso in Italia per raggiungere domicilio, abitazione o residenza di una persona dei precedenti due punti, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
- Partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di prominente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzativo dell'evento.

Per chi nei quattordici giorni antecedenti all'arrivo in Italia ha soggiornato o transitato in questi Stati o territori:

-Obbligo di compilazione di Passenger Locator Form digitale (dPLF)

-Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli di attestazione **di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone** con risultato negativo.

-Obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni.

-Obbligo di test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al termine del periodo.

Il soggetto di cui alle lettere i ed n è comunque esente dalla quarantena, ma, in assenza di certificazione verde, deve dimostrare tampone negativo effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso.

Il soggetto di cui alla lettera h è comunque esente dalla quarantena, ma, in assenza di certificazione verde, deve dimostrare tampone negativo effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso (se transita da paese elenco C deve essere fatto entro 48 h prima).

Il soggetto di cui alle lettere i ed n segue le regole indicate alla sezione Esenzioni.

Corridoi turistici Covid-free

L'Ordinanza 28 settembre 2021 autorizza in via sperimentale i "Corridoi turistici Covid-free", dal 30 settembre 2021 al 31 gennaio 2022. Sono itinerari in partenza e in arrivo sull'Italia, per realizzare viaggi turistici controllati, inclusa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocolli contenuti nel documento "Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free", allegato all'Ordinanza 28 settembre 2021. Sono viaggi organizzati e gestiti da operatori turistici, che devono assicurare il rispetto delle misure di sicurezza contenute nel citato documento.

Se il viaggio che si intende effettuare non rientra nella tipologia di "Corridoio turistico Covid-free", continuano ad applicarsi le regole previste per i Paesi dell'Elenco E (divieto di spostamento per motivi turistici, obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento al rientro in Italia).

I "Corridoi turistici Covid-free" sono operativi verso:

- **Aruba**
- **Maldive**
- **Mauritius**
- **Seychelles**
- **Repubblica Dominicana**
- **Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam)**

I “Corridoi turistici Covid-free” sono autorizzati ai sensi della sola normativa italiana, pertanto, i viaggiatori sono comunque tenuti a rispettare anche le disposizioni previste per l’ingresso dalle autorità locali dei Paesi di destinazione.

Obblighi:

- 📄 **certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale** o, in alternativa
- 📄 **certificazione di avvenuta guarigione**

(sotto forma di Green Pass o certificazione equivalente e riconosciuta dall’Italia secondo la normativa vigente)

- 📄 **tampone molecolare o antigenico negativo nelle 48 ore precedenti** la partenza;
- 📄 se la permanenza all’estero **supera i 7 giorni, ulteriore test molecolare o antigenico in loco;**
- 📄 prima di rientrare in Italia, **nelle 48 ore precedenti l’imbarco, tampone negativo molecolare o antigenico;**
- 📄 all’arrivo **in aeroporto in Italia, ulteriore tampone negativo, molecolare o antigenico.**

Se tutti i passaggi su elencati sono rispettati, i viaggiatori sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

Per maggiori informazioni in merito ai “Corridoi turistici Covid-free”, si raccomanda di rivolgersi direttamente all’operatore turistico che organizza il viaggio.

Ingresso da Paesi con provvedimenti specifici (in vigore dal 26 novembre 2021, fino al 31 Gennaio 2022)

- Sudafrica
- Lesotho
- Botswana
- Zimbabwe
- Malawi
- Mozambico
- Namibia
- Eswatini.

Per tali Paesi è interdetto il traffico aereo.

Sono vietati l’ingresso e il transito in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno transitato o soggiornato in tali Paesi.

Possono comunque fare ingresso in Italia, se non manifestano sintomi da Covid:

- Cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da prima del 26 novembre 2021, unitamente a figli minori, coniuge o parte di unione civile
- I funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari, il personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e

delle Forze di Polizia, il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni (lettera n del comma 7 dell'art. 51 del DPCM 2/3/21)

Obblighi per tali soggetti:

- Presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato a fare i controlli del Passenger Locator Form digitale o cartaceo
- Effettuazione nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia di tampone molecolare risultato negativo
- Effettuazione di tampone molecolare o antigenico al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine. Fino all'esito del tampone il soggetto è in isolamento
- Isolamento di 10 giorni all'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form
- Effettuazione di tampone molecolare al termine dell'isolamento.

Obblighi per le persone che al 26/11/2021 si trovano in Italia e che hanno transitato o soggiornato in tali Paesi dal 12/11/2021:

- Comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (ATS Brescia, tramite questionario, anche se senza sintomi)
- Sottoporsi a tampone molecolare
- Sottoporsi a isolamento di 10 giorni
- Sottoporsi a tampone molecolare al termine del periodo di isolamento

Condizioni particolari:

- ☒ Equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di personale e merci: unicamente obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico al momento dell'arrivo in Italia in aeroporto, porto o luogo di confine o nelle 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Le disposizioni non si applicano ai voli, anche indiretti, iniziati entro il 26 novembre 2021.

Esenzioni (fino al 31 Gennaio 2022)

Sono previste le esenzioni delle lettere: d), e), h), i), m), n), p), q)

Legenda:

- a) equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) personale viaggiante;
- c) movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
- d) ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- e) ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- f) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- g) chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- h) cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all'elenco C;
- i) personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- l) lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro alla propria residenza, abitazione o dimora;
- m) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

n) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

o) alunni e studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

p) agli ingressi mediante voli "covid-tested" conformemente all'Ordinanza del Ministero della Salute 23/11/2020 e successive modificazioni (ultimo aggiornamento: Ordinanza 14 maggio), per cui l'imbarco è consentito a seguito di tampone antigenico rapido obbligatorio effettuato prima dell'imbarco o presentazione di certificazione attestante risultato negativo di test molecolare o antigenico effettuato entro le 48 ore antecedenti l'imbarco. È necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree per informazioni sull'effettiva operatività dei voli Covid-tested sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione.

q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale come da comma 5 art. 49 DPCM 2 marzo 2021: è in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E, inclusi i Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:

- adempimento degli obblighi di dichiarazione;
- presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19 e fermo restando gli obblighi di:

- presentazione del Passenger Locator Form
- sottoposizione a test molecolare o antigenico

la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano alle lettere: d), e), h), i), m), n), o), p), q).

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, le disposizioni previste per elenco C (certificazione verde o, se assente, isolamento per 5 giorni), per elenco D (certificazione verde per vaccinazione, tampone negativo nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia (48 ore per il Regno Unito), in assenza della certificazione isolamento per 5 giorni con tampone al termine) e per l'elenco E (tampone negativo nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, isolamento per 10 giorni con tampone al termine) non si applicano alle lettere a), b), c), l) ed o, nonché:

1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un tampone molecolare o antigenico;

2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un tampone molecolare o antigenico;

3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

In questi ultimi due casi (punti 3 e 4) non si applica l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form.

I minori non sono tenuti all'isolamento per motivi di viaggio, se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di certificazione di vaccinazione o di guarigione.

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

La normativa sulle certificazioni verde Covid-19 non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per tali soggetti, per i soggetti con età superiore ai 6 anni esclusi per età dalla campagna vaccinale, rimane valido e applicabile per l'ingresso in Italia l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico e conseguente isolamento fiduciario, se previsto. Non vi è comunque obbligo di isolamento per motivi di viaggio, se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di certificazione di vaccinazione o di guarigione.

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Mann, Isole del Canale e basi britanniche dell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America sono riconosciute come equivalenti a quello dello Stato italiano.